

Allegato 3

**PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI MALESSERI DEGLI ALUNNI A SCUOLA**

In applicazione della D.G.R. n. VII/18853 del 30.9.04 e sulla base della prassi ampiamente consolidata nelle scuole, si conviene quanto segue tra il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità dell'ASL Città di Milano e la Direzione U.S.R. per la Lombardia C.S.A. di Milano.

Si rileva in premessa che le indicazioni procedurali che seguono sono la formalizzazione di quanto in genere viene fatto quotidianamente allorché un bambino o bambina non si senta bene, presenti sintomi di malessere o di disagio. Ciò rientra nelle competenze di un adulto cui un minore viene affidato in cura.

In caso di incidenti gravi o grave malessere, la scuola chiede l'intervento del 118, avvisando contestualmente la famiglia.

Nei casi di malesseri "ordinari" ci si attiene alle seguenti indicazioni:

1) In caso di malessere del bambino (mal di testa, mal di pancia, febbre, ecc.) normalmente la scuola avverte i genitori invitandoli a ritirare il bambino e a portarlo a casa per l'assistenza e le cure necessarie;

2) se il bambino presenta sintomi che possono far supporre l'esistenza di malattie infettive, sulla base delle indicazioni contenute nella tabella riportata nel paragrafo 3.4.1 del documento allegato alla Delibera Regionale citata (in nota a pag. 11 di questo documento), il dirigente scolastico invita i genitori a ritirare il bambino, a portarlo a casa e a rivolgersi al medico curante. Nell'attesa, l'alunno viene tenuto, per quanto possibile, nelle condizioni previste dal paragrafo 3.4.1 citato.

Ove ritenuto necessario, il dirigente scolastico interpella il Medico di comunità (se reperibile nella scuola o nel Presidio di zona).

Nei soli casi previsti nel paragrafo 3.4.1 citato (allontanamento per congiuntivite purulenta nelle materne, diarrea ed esantemi evidenti ad esordio improvviso nelle materne ed elementari), il bambino sarà riammesso a scuola previa autocertificazione dei genitori che attestano di essersi attenuti, per il periodo di assenza da scuola, alle indicazioni del medico curante (un modulo è disponibile presso gli operatori della Medicina di Comunità).

3) Sempre in riferimento al punto 2 (ipotesi di malattie infettive), in caso di rifiuto o di diniego da parte della famiglia a prelevare il figlio e a farlo visitare dal medico curante, il dirigente scolastico segnala la situazione agli operatori della Medicina di Comunità, per le verifiche di competenza. Dispone quindi l'allontanamento dell'alunno da scuola – solo a seguito di parere ed alla valutazione sanitaria dell'ASL medesima – come provvedimento di emergenza, a tutela dell'alunno e della comunità scolastica.

Il personale della Medicina di Comunità è comunque disponibile per incontri con il personale docente e non docente per la gestione delle procedure previste nei punti soprariportati, e comunque per la gestione della malattia nella scuola.

Milano, 4 novembre 2005

f.to Il Responsabile del Servizio
Medicina Preventiva nelle Comunità
Dr. Alberto Nova

f.to Il Dirigente U.S.R.
C.S.A. di Milano
Prof. Antonio Zenga